

COMUNE DI PALERMO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 422

Palermo, 23/11/2021

OGGETTO: richiesta parere su variazioni di bilancio in gestione provvisoria a valere su fondi extracomunali di derivazione europea e/o statale

Il Collegio ha ricevuto la richiesta in data 15 novembre u.s.

Il Sig. Ragioniere Generale propone il seguente quesito : “Alla luce della richiamata normativa, che consente di eseguire variazioni di bilancio in gestione provvisoria e di iscrivere in bilancio poste relative agli anni dal 2021 al 2026, si ritiene possa affermarsi che il Comune di Palermo, proprio al fine di conseguire il pieno utilizzo dei fondi extracomunali **già assegnati e soggetti a termini perentori di scadenza per il loro utilizzo, pena la revoca degli stessi, possa procedere ad eseguire variazioni di bilancio anche relativamente alle annualità successive all’ultima** risultante nell’ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale, che è quello relativo al triennio 2020/2022, provvedendo in tal guisa ad iscrivere tutti gli interventi finanziati a valere su fondi nazionali ed Europei.”

Quanto sopra si sottopone a Codesto Collegio dei Revisori affinché sia espresso un parere relativamente alla superiore ricostruzione esegetica, nel quale sia chiaramente rappresentata la propria condivisione ovvero motivato dissenso.

Il Collegio vista la recente normativa citata avente ad oggetto la problematica all’oggetto:

- l’art.5 della L. R. n.13/2013; rubricato “*Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio*”, ha testualmente disposto che “*Per il triennio 2021-2023, per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*”.
- l’art.15, comma 4 - *bis*, **introdotto in sede di conversione** del D.L. 77/2021 dalla legge n.108 del 29/7/2021 rubricato “*Procedure finanziarie e contabili*”, che dispone “*Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*” .
- l’art.55, comma 4, del D.L. 77/2021 convertito dalla legge n. 108 /2021 rubricato “*Misure di semplificazione in materia di istruzione*” dispone anch’esso che “*gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del PNRR mediante apposita*

variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

- Preliminarmente va inquadrato il contesto temporale in cui è stata emanata la citata normativa e l'ambito di applicazione: l'Intitolazione del decreto legge n. 77/2021, poi convertito con modificazioni in legge n.108/2021 “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” è inequivocabile nel presentare gli obiettivi cui vuole ambire.
- Trattasi di provvedimento di urgenza adottato con la forma del decreto legge che ha lo scopo di introdurre disposizioni straordinarie e speciali per l'attuazione del PNRR di durata temporale e semplificazioni procedurali.
- La norma regionale anticipa l'emanazione delle norme statali, ed inoltre dispone in materia di ordinamento finanziario degli enti locali territoriali, che come noto è materia riservata al legislatore statale.
- Il Governo ed il Parlamento preso atto della necessità di operare le giuste semplificazioni anche in materia finanziaria, al fine della buona riuscita del PNRR hanno emanato le norme in esame nella considerazione che il pieno utilizzo dei fondi statali ed europei è consentito entro determinati ed improrogabili termini di scadenza – non recuperabili – determinandosi altresì la perdita del finanziamento e la ineseguitibilità di importanti opere pubbliche.
- Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio esaminata la normativa, ritiene di potere condividere quanto posto dal quesito del Sig. Ragioniere Generale al fine della piena utilizzazione dei fondi del PNRR:
- **che il Comune di Palermo, al fine di conseguire il pieno utilizzo dei fondi extracomunali ed evitare, la revoca degli stessi, possa procedere ad eseguire variazioni di bilancio anche relativamente alle annualità successive all'ultima risultante nell'ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale, che è relativo al triennio 2020/2022, provvedendo alla iscrizione di tutti gli interventi finanziati a valere su fondi nazionali ed Europei.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Salvatore Sardo

F.to Carmelo Scalisi

F.to Vincenzo Traina